



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI BERGAMO**  
**Sezione Lavoro**

**VERBALE DI UDIENZA**

**n. 1219/2023 R.G.**

Oggi 03/05/2024, la presente causa viene trattata per iscritto.

Il Giudice, viste le note depositate, pronuncia sentenza, depositando dispositivo e motivazione.





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**\*\*\***

**TRIBUNALE DI BERGAMO**

**Sezione Lavoro**

in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di previdenza e assistenza sociali n. 1219/23,  
promossa con ricorso depositato il 5 giugno 2023 da  
con l'avv. M. Kòsa

- attore -

**contro**

**INPS**, con sede a Roma, in persona del Presidente *pro tempore*, con l'avv. \_\_\_\_\_

- convenuto -

Oggetto: pensione.

Causa chiusa a sentenza il 3 maggio 2024.

**Svolgimento del processo**



Con ricorso depositato il 5 giugno 2023,

conveniva avanti a questo Tribunale l'INPS per  
ivi accertare il diritto alla defiscalizzazione  
della pensione goduta.

Si costituiva in giudizio l'INPS, eccependo il difetto di  
giurisdizione in favore del giudice tributario e  
contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

Le parti depositavano note difensive.

### **Motivi della decisione**

L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata: "le  
controversie tra sostituto d'imposta e sostituto, relative  
al legittimo e corretto esercizio di rivalsa delle ritenute  
alla fonte versate direttamente dal sostituto,  
volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla  
giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella  
giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di  
diritto esercitato dal sostituto verso il sostituto  
nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta  
estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile  
nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto  
tributario" (cfr., *ex multis*, Cass. S.U. 9246/2018).

Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Si osserva che:

- a) il ricorrente è titolare di pensione a carico della  
gestione artigiani e ha residenza anagrafica e fiscale  
in Bulgaria (cfr. docc. 1-3 ;
- b) con messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023, l'INPS ha  
comunicato di procedere alla defiscalizzazione del



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/05/2024

trattamento pensionistico solo in caso di "inequivocabile possesso della cittadinanza bulgara", procedendo successivamente alla riliquidazione della pensione e al conguaglio fiscale;

- c) la Convenzione tra Italia e Bulgaria, ratificata con l. 389/1990 ha la finalità di evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali;
- d) nel caso di pensioni erogate per servizio non reso a uno Stato o altro ente locale, come nella presente controversia, l'art. 16 Convenzione prevede che "le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato";
- e) l'art 1 par. 2 Convenzione dispone che "ai sensi della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga; b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata";
- f) l'INPS ritiene che, in forza del punto b) della sopra richiamata disposizione, al fine dell'esclusione dalla tassazione italiana e l'assoggettamento alla sola



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/05/2024

tassazione bulgara sia necessario il requisito della cittadinanza bulgara;

g) tale interpretazione non è condivisibile, perché condurrebbe a ritenere che "un soggetto privo della residenza fiscale in Italia ex art. 2 T.U.I.R ed art. 1 par. 2 lett. a) Convenzione e privo di cittadinanza bulgara, andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana che da quella bulgara" e risulterebbe incoerente con l'art. 17 c. 2 Convenzione, il quale, nel disciplinare le sole pensioni pubbliche, stabilisce che esse "sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità", richiedendo quindi cumulativamente i requisiti della residenza e della cittadinanza (cfr. Tribunale Viterbo, sentenza n. 428/2022);

h) l'interpretazione coerente con lo scopo della Convenzione induce a ritenere che la locuzione "nazionalità bulgara" debba essere intesa come "residenza bulgara" (ciò che risulta peraltro coerente con la circostanza che l'art. 1 par. 2 Convenzione, dopo il riferimento alla "nazionalità bulgara", fa riferimento alla "persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria", così confermando che il riferimento alla nazionalità non deve essere inteso nel senso letterale della lingua italiana ma, piuttosto, nel senso di "residenza" (cfr. Tribunale Bologna, sentenza 72/2024).

Conclusivamente, va accertato il diritto del ricorrente alla detassazione della pensione corrisposta dall'INPS,



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/05/2024

risultando la stessa sottoponibile a imposizione fiscale nello Stato di residenza, con condanna dell'INPS alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di conguaglio, con accessori di legge dal dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex reg. 55/2014 in dispositivo, con parziale compensazione (tenuto conto della complessità della questione giuridica) e con distrazione a favore del procuratore antistatario.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accerta il diritto di \_\_\_\_\_ alla detassazione della pensione corrisposta dall'INPS, con condanna dell'INPS alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di conguaglio, con accessori di legge dal dovuto al saldo; 2) condanna l'INPS a pagare a \_\_\_\_\_ la somma di € 1.600,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Bergamo, 3 maggio 2024

Il Giudice del Lavoro

Dott. Sergio Cassia

